



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 319/87 R.G.R.

N. 433 REG.SEN

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

ANNO 1989

nelle persone dei Signori:

Renato VIVENZIO -Presidente
Santo BALBA -Consigliere, rel. ed est.
Marilena FRANCO -Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.319/87 R.G.R. proposto da STOPPANI S.p.A.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo ACQUARONE e
Giovanni BORMIOLI ed elettivamente domiciliata presso gli
stessi in Genova, Via Corsica, 21/20 ,

-ricorrente -

contro

il COMUNE DI COGOLETO, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall'Avv. Tomaso GALLETTO ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova,
Via Curtatone, 7/11 ,

- resistente -

per l'annullamento

dell'atto sindacale 15.1.1987, n.563, avente ad oggetto
reiezione di istanza per ottenere l'autorizzazione ad
allacciare lo scarico industriale della ricorrente alla
condotta sottomarina al servizio della fognatura comunale,



nonchè di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, conseguente e/o connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE di COGOLETO;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 18/5/1989 la relazione del Consigliere BALBA e uditi, altresì, l'Avv. G.BORMIOLI per il ricorrente e l'Avv. T.GALLETTO per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 13.3.1987 la Società Stoppani ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'atto sindacale indicato in epigrafe con il quale "preso atto delle attuali condizioni di adeguamento dello stabilimento alle prescrizioni imposte dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione", si è ritenuto "improponibile lo scarico di acque industriali in mare mediante condotta sottomarina".

A sostegno del gravame con unico motivo ha dedotto i vizi di violazione degli artt.6, 11 e 12 della legge n.319/1976 e di assoluto difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

Al ricorso ha resistito il Comune intimato, eccependone la inammissibilità e chiedendone comunque la rievazione..

Le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie posizioni.

Chiamato in pubblica udienza, il ricorso è passato in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini del decidere il Collegio ritiene necessario acquisire al processo, ordinandone il deposito al Comune di Cogoleto, una relazione di chiarimenti, sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario Comunale, sulla vicenda dedotta in giudizio. Nella relazione dovrà essere precisato in particolare dove fluiscono attualmente - e con quale autorizzazione - i reflui che la ricorrente con la domanda respinta con l'atto impugnato aveva chiesto di scaricare nella fognatura Comunale.

Alla relazione devono essere allegati tutti gli atti del procedimento amministrativo sfociato nell'impugnato diniego di autorizzazione nonché copia conforme del contratto stipulato in data 23.7.1980 tra l'Amministrazione comunale e la Società Stoppani.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA,
interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
salva e riservata ogni ulteriore pronuncia in rito, nel

merito e sulle spese, ordina al Comune di Cogoleto, in persona del Sindaco in carica, di depositare nella Segreteria del Tribunale la documentazione indicata in motivazione.

Assegna a tal fine il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 18.5.1989, con l'intervento dei Signori:

Renato VIVENZIO	-Presidente
Santo BALBA	-Consigliere <u>estensore</u>
Marilena FRANCO	-Consigliere

Renato Vivenzio
Santo Balba, est.
Palombosussone - Segret.

T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale

Depositato in Segreteria il 12 GIU 1989

Il Segretario Generale
 E. MARCENARO